

## FOGLIO INFORMATIVO

### Prestito assistito da delegazione di pagamento

Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera CICR 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25.07.2003

#### Le informazioni sull'intermediario

Denominazione sociale: Plusvalore S.p.A.  
Sede legale e amministrativa: Via Cairoli 9 – Bologna  
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Reg. Imprese n. 06213771006  
Indirizzo internet: www.plusvalore.it

Elenco generale UIC: 32107  
Elenco speciale Banca d'Italia: 32497  
Capitale sociale: € 62.499.340,75 interamente versato  
Riserve risultanti dall'ultimo bilancio: € 8.386.148,00  
Appartenente al Gruppo Bancario Delta

#### Le caratteristiche e i rischi tipici dell'operazione

##### Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica

**Delegazione di pagamento** Prestito personale estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione e versamento della medesima da parte del datore di lavoro all'Intermediario mutuante. A tale fine è necessario il conferimento di mandato irrevocabile da parte del mutuatario, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro.

**Per Delegazione di Pagamento Assimilata** alle operazioni di finanziamento da restituirsì mediante cessione di quota fissa dello stipendio si intende l'operazione sopradescritta avente l'ordine incondizionato ed irrevocabile al datore di lavoro di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore; durata compresa tra 18 e 120 mesi; rata entro il quinto della retribuzione netta mensile; coperture assicurativa contro il rischio morte e perdita dell'impiego.

**Per Delegazione di Pagamento Non Assimilata** alle operazioni di finanziamento da restituirsì mediante cessione di quota fissa dello stipendio si intende l'operazione sopradescritta avente l'ordine incondizionato ed irrevocabile al datore di lavoro di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore, durata compresa tra i 18 ed i 120 mesi, rata entro il quinto della retribuzione netta mensile ed eventuale copertura assicurativa

contro il rischio morte e/o contro il rischio impiego, ovvero, si intende l'operazione sopradescritta avente l'ordine incondizionato ed irrevocabile al datore di lavoro di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore, durata compresa tra i 18 ed i 120 mesi, rata oltre il quinto della retribuzione netta mensile ed eventuale copertura assicurativa contro il rischio morte e/o perdita di impiego.

**Durata ed ammortamento** Il prestito è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 e 120 mesi.

**Tempi di erogazione** L'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all'ottenimento di benestare o nulla osta da parte dell'ente datore di lavoro e comunque solo quando l'intermediario sarà in possesso di tutta la documentazione propedeutica al prestito e ne avrà verificato la regolarità.

**Eventuali servizi accessori** È prevista la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita ed il rischio perdita impiego.

**Rischi relativi al prestito assistito da delegazione** Essendo il prestito delegazione una tipologia di finanziamento a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.

#### Le condizioni economiche dell'operazione

Si indicano le condizioni massime applicabili alle operazioni:

- Tasso nominale annuo massimo (T.A.N.): 8 % applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito.
- Commissioni finanziarie\*: massimo 10%;
- Commissioni accessorie\*\*: 18% sul montante lordo;
- Spese contrattuali e di istruttoria (istruttoria, notifica, registrazione, etc...): Max € 400,00
- Costi assicurativi (o garanzia INPDAP o FFSS) \*\*\*: Min 2 % Max 15 % (del montante lordo)
- TAEG/ISC: \*\*\*\* Delegazione assimilata: sino ad € 5.000,00: Max 19,45 %; - oltre € 5.000,00: Max 13,45%  
Delegazione non assimilata: -sino ad € 5.000,00: Max 21,12 %; -oltre € 5.000,00: Max 15,87 %
- Interessi di mora: non superiori al 2,5% per mese o frazione di mese e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. La misura massima consentita per il trimestre di riferimento è pari a 24,27%
- Interessi su eventuale anticipo (dovuti soltanto in caso di richiesta di anticipo): calcolati ad un tasso non superiore al TAEG/ISC contrattualmente stabilito

#### Altre condizioni massime applicate al rapporto:

- Periodicità e modalità di calcolo degli interessi: rate mensili posticipate con calcolo interessi secondo anno civile (divisore 365)
- Spese per prestazioni di garanzia: a carico del cliente in base alla vigente normativa fiscale
- Oneri fiscali (imposta di bollo o imposta sostitutiva sul contratto, imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela): secondo normativa vigente
- Oneri convenzione: nella misura applicata dalle amministrazioni pubbliche e statali datrici di lavoro
- Rimborso spese postali per invio comunicazioni alla clientela: € 3
- Rimborso spese per consegna copia contratto idonea per la stipula: € 10
- Spese per emissione duplicati di documenti: € 10

I tassi effettivi globali medi della tipologia di operazioni oggetto del presente foglio informativo rilevati ai sensi dell'Art.2 della Legge n. 108/96 e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono i seguenti:

- Spese conteggi finanziamento residuo: € 10
  - Commissione per estinzione anticipata: 1% sul capitale residuo
- Penali per ritardato pagamento**
- Commissioni incasso effetti: € 10
  - Commissioni richiamo effetti: 2% su importo effetto, oltre a comm. incasso e € 30 per comm. Insoluto
  - Spese per insoluto e ripresentazione RID: € 20
  - Interessi di mora: nella misura massima di volta in volta consentita dalla legge
  - Spese sollecito epistolare: € 10
  - Spese recupero telefonico: 10% del saldo scaduto e non pagato
  - Penale di decadenza dal beneficio del termine: 10% sul capitale a scadere, oltre a € 50
  - Spese per costituzione in mora: € 50
  - Spese per comunicazione di recesso: € 30
  - Spese recupero esterno: 20% del saldo scaduto e non pagato (minimo € 30)
  - Spese legali: secondo le previsioni delle tariffe professionali vigenti

I valori esposti sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale lordo mutuato.

\* Le commissioni finanziarie sono inerenti agli oneri amministrativi dell'Intermediario.

\*\*Le commissioni accessorie sono inerenti alle provvigioni dovute per l'intervento di Agenti in Attività Finanziaria, ovvero Mediatori Creditizi cui il Cliente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi e agli oneri di riscossione imposti dalle Amministrazioni per il versamento mensile delle quote di stipendio

\*\*\*Detti costi ed oneri sono costituiti dalle Polizze accessorie al prestito contro il rischio morte ed impiego, che assicurano il rimborso del capitale mutuato in caso di premorienza del mutuatario o dell'interruzione definitiva del rapporto di lavoro che intervenisse prima dell'estinzione del prestito.

\*\*\*\* I tassi massimi di cui sopra sono da ritenersi validi sino al 30.06.2009

Si precisa che trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai seguenti tassi soglia (determinati ai sensi della legge 108/96 in misura pari al 150% dei corrispondenti tassi effettivi globali medi):

TEGM CON RIFERIMENTO AL SECONDO TRIMESTRE DEL 2009	
Delegazione di Pagamento assimilata	12,97 % fino a 5.000,00 € 8,97 % oltre 5.000,00 €
Delegazione di Pagamento non assimilata	14,08 % fino a 5.000,00 € 10,58 % oltre 5.000,00 €

TASSI SOGLIA VIGENTI A PARTIRE DAL 01.04.2009	
Delegazione di Pagamento assimilata	19,45 % fino a 5.000,00 € 13,45 % oltre 5.000,00 €
Delegazione di Pagamento non assimilata	21,12 % fino a 5.000,00 € 15,87 % oltre 5.000,00 €

#### Plusvalore SpA

Via Cairoli, 9 - 40121 Bologna • Tel. 051 5887001 - Fax 051 5887005  
Cod. fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Bologna n. 06213771006  
Elenco generale U.I.C. n. 32107 • Elenco speciale Banca d'Italia n. 32497  
Capitale Sociale Euro 62.499.340,75 i.v.  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta SpA  
appartenente al Gruppo Bancario Delta

## Le clausole contrattuali che regolano l'operazione

Si elencano, in sintesi, le clausole previste dai contratti di finanziamento assistito da delegazione di pagamento.

- Plusvalore SpA, di seguito Delegataria, effettuerà il versamento del saldo al Richiedente (primo importo indicato nella sezione relativa al Prospetto del Finanziamento), solo dopo aver espletato la dovuta istruttoria e necessariamente solo dopo aver ricevuto tutti i documenti necessari per la validità e garanzia della delegazione, ed in particolare solo a seguito del rilascio da parte del datore di lavoro di apposito atto di benestare o analogo documento.
- La Delegataria è autorizzata a trattenere e compensare dal saldo al Richiedente tutte le somme corrisposte al Richiedente a titolo di acconto oppure, eventualmente, tutte le somme necessarie per l'estinzione, preventivamente ratificata dal Richiedente, di precedenti prestiti e/o gravami (a tali operazioni la Delegataria provvederà a suo insindacabile giudizio).
- Il ricevimento del bonifico o dell'assegno di erogazione da parte del Richiedente, costituiscono esecuzione del contratto da parte della Delegataria.
- Il Richiedente si obbliga a comunicare tempestivamente alla Delegataria tutte le modifiche inerenti il rapporto di lavoro, autorizzando espressamente la Delegataria a notificare, a sue spese, il contratto di finanziamento al nuovo datore di lavoro, in caso di passaggio alle dipendenze di diverso datore di lavoro.
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del completo ammortamento del prestito, il richiedente delega espressamente il proprio datore di lavoro ad effettuare il pagamento di tutte le somme maturate a titolo di indennità di fine rapporto e/o a qualsiasi altro titolo, in favore dell'ente erogante. Il richiedente riconosce e consente, quindi, che ogni indennità, somma o importo comunque dovuti in conseguenza del rapporto di lavoro, sia vincolata a garanzia a favore dell'ente erogante, con efficacia a far tempo dalla sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui tali somme fossero insufficienti ad estinguere il debito residuo, ovvero il datore di lavoro non vi provvedesse, il richiedente sarà tenuto all'immediato pagamento, in un'unica soluzione, dell'importo necessario per l'estinzione del prestito.
- Nel caso in cui le somme di cui sopra fossero insufficienti ad estinguere il debito residuo, ovvero il datore di lavoro e/o le Amministrazioni interessate non vi provvedessero, il richiedente sarà tenuto all'immediato pagamento, in un'unica soluzione, dell'importo necessario per l'estinzione della cessione.
- A maggiore garanzia della Delegataria e per qualunque eventualità cessasse, in tutto o in parte il pagamento delle quote di ammortamento del prestito, possono essere contratte, con compagnie di gradimento dell'ente erogante, e a beneficio dello stesso, polizze di assicurazione rischio vita e rischio impiego, per l'ammontare complessivo delle quote del piano di ammortamento, per l'intera durata dell'operazione. Pertanto il richiedente è libero di scegliere una compagnia assicurativa di proprio gradimento sul mercato, purché disposta ad assicurare la pratica secondo le caratteristiche richieste, oppure di conferire mandato all'ente erogante affinché si attivi in tal senso.
- In caso di ritardo o di omissione per qualsiasi motivo nel versamento delle quote si applicheranno gli interessi di mora nella misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto.
- Nonostante la stipula delle polizze assicurative, il Richiedente potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine e la Delegataria potrà considerare il contratto risolto, oltre che nei casi di cui all'art. 1186 Codice Civile, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di sospensione riduzione dello stipendio/salario, o in caso di ritardato pagamento da parte del datore di lavoro anche di una sola delle rate mensili, delle rate. Conseguentemente il Richiedente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta, tutto quanto dovuto per l'estinzione del finanziamento, ivi compresi gli interessi moratori e tutte le eventuali spese.
- Il Richiedente ha la facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito. A seguito di tale richiesta, la Delegataria comunica al Richiedente l'ammontare del valore delle rate non ancora scadute calcolate al TAN indicato in contratto, a cui si aggiungono gli interessi e gli altri oneri maturati ed un compenso dell'1% del capitale residuo. In caso di estinzione anticipata, gli importi relativi alle commissioni finanziarie ed accessorie, alle spese contrattuali ed alle polizze assicurative non saranno restituiti al richiedente, in quanto oneri dovuti e convenuti, anche in eccezione di aleatorietà, e necessari per l'erogazione del credito.
- In caso di fallimento od apertura di altra procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, la Delegataria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Richiedente, che si impegna a tenere indenne la Delegataria da tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie.
- Il Richiedente si impegna a sottoscrivere ogni atto aggiuntivo, modificativo od integrativo, necessario per la corretta esecuzione del prestito, ivi compreso il fine di consentire la cessione a terzi dei diritti spettanti, in virtù del contratto stesso, alla Delegataria.
- Il domicilio delle parti è quello indicato sul fronte. La Delegataria invierà una volta all'anno e, comunque alla conclusione del contratto, un estratto conto contenente il dettaglio della posizione. Gli estratti conto si intendono approvati, qualora decorsi 60 giorni dal loro ricevimento non siano stati oggetto di specifica contestazione da parte del richiedente. Il Richiedente autorizza la Delegataria ad inviare gli estratti conto all'indirizzo di posta elettronica indicato sul fronte, in caso di mancata indicazione o qualora il richiedente preferisse il servizio postale come forma di invio, l'ente erogante invierà le comunicazioni periodiche tramite posta, con addebito di spesa a carico del richiedente. E' in ogni caso a carico del Richiedente l'onere relativo all'imposta di bollo.

## Legenda delle principali nozioni dell'operazione

<b>Capitale erogato o montante</b>	la somma che l'Intermediario mette a disposizione del Cliente a titolo di prestito e che comprende quanto effettivamente corrisposto al Cliente medesimo (e/o a terzi per l'estinzione di precedenti pratiche o gravami) e gli oneri per l'attivazione del prestito, tra le quali le commissioni e le spese anticipate dal medesimo ente erogante.	<b>Spese:</b>	costi sostenuti dall'Intermediario per l'espletamento delle attività inerenti la gestione del contratto.
<b>Ammortamento:</b>	indica il piano di rimborso del capitale e degli accessori.	<b>Agente in Attività Finanziaria:</b>	soggetto iscritto nell'apposito Elenco tenuto presso l'U.I.C., che propone i prodotti finanziari dell'Intermediario e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti.
<b>T.A.N. (Tasso Nominale Annuo):</b>	il tasso d'interesse che remunera il capitale erogato.	<b>Mediatore Creditizio:</b>	il soggetto iscritto nell'apposito Albo tenuto presso l'U.I.C., che mette in relazione, anche mediante attività di consulenza, le Banche e gli Intermediari Finanziari con la Clientela, senza essere legato ad alcuna delle parti e rimanendo terzo rispetto alle stesse.
<b>T.A.E.G.:</b>	Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende le commissioni finanziarie, le commissioni accessorie, le spese contrattuali e gli oneri convenzione.	<b>Oneri convenzione</b>	Oneri di riscossione imposti dalle amministrazioni pubbliche e statali per il versamento mensile delle quote di stipendio.
<b>I.S.C.:</b>	è l'indicatore sintetico del costo totale dell'operazione	<b>Foro competente</b>	è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto. In caso di credito al consumo è l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore. In tutti gli altri casi, il Foro di Bologna. Non è attualmente prevista la possibilità di ricorrere a procedure per la composizione stragiudiziale delle controversie.
<b>Credito al Consumo</b>	Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito, fino all'importo massimo di € 30.000,00, sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).		
<b>Interessi di mora:</b>	gli interessi suppletivi dovuti dal Cliente a fronte di ritardi nel pagamento dei ratei periodici.		
<b>Commissioni (finanziarie o accessorie):</b>	corrispettivi dell'Intermediario, di Agenti in Attività Finanziaria o di Mediatori Creditizi per i propri interventi professionali e per la cura degli adempimenti legati all'operazione.		

Dati identificativi del soggetto terzo che consegna il foglio

TIMBRO

**Giotto Srl**  
**V.le Felissent 84 - 31100 Treviso**  
**P. Iva 00054980289**  
**Agente in attività finanziaria - Iscrizione UIC A14047**